

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI (Art. 72 delle N.O.I.F.)

I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

L'inosservanza della predetta disposizione comporterà per le Società inadempienti l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 comma b) del C.G.S..

REGOLA N. 4 L'equipaggiamento dei calciatori DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

1) I calciatori sin dall'inizio della gara devono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva:

n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

2) Il capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

3) Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete l'obbligo di cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4) Non è consentito apporre sugli indumenti di gioco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla LND e dal SGS è consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso Consiglio Federale.

È altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

4bis) L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di gioco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal rapporto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

IL CASO 1 (C.U. n. 19 del 28/10/10 Delegazione di Torino)

gara del 23/10/2010: LEINI - LA CHIVASSO

La gara in oggetto, come si rileva dalla lettura degli atti ufficiali, è stata caratterizzata da un errore tecnico.

L'arbitro, infatti, riferisce onestamente nel suo referto che la società LA CHIVASSO scendeva in campo, nel primo tempo, con giocatori aventi numero di maglia non dall'1 all'11, ma con tre giocatori aventi il numero 13-14 e 16, per cui, all'atto delle sostituzioni, impediva alla medesima di rimpiazzare i suddetti numeri, reputando che gli stessi erano i sostituti del 7-9 e 11 che nel frattempo erano in panchina.

Tale rifiuto, quindi, privava la società LA CHIVASSO sul terreno di gioco dell'eventuale apporto dei tre atleti.

Trattandosi, perciò, di un mero errore tecnico arbitrale, SI DELIBERA di mandare a ripetere la gara a data da destinarsi.

IL CASO 2 (C.U. n. 28 del 20/10/11 CRPVA)

AMMENDA

Euro 25,00 SPORTING ROSTA

Per aver disatteso il disposto della regola n.4 del regolamento del calcio a 5"DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C." inerente la numerazione delle maglie dei calciatori.

IL CASO 3 (C.U. n. 34 del 21/11/13 CRPVA)

gara del 9/11/2013 PEDONA BORGO S.D. - BUSCA CALCIO 2001

La società ASD BUSCA CALCIO 2001, con raccomandata spedita il 13/11/2013, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.

Diverse sono le doglianze della reclamante e precisamente :

a) la società PEDONA, dopo la consegna delle distinte e l'effettuazione dell'appello da parte dell'arbitro, ha sostituito in n°3 GHIBAUDO ANDREA con il n°15 DUTTO FABIO che ha iniziato così la gara indossando la maglia n°15, contravvenendo alla normativa prevista dall'art.72 comma 1 delle N.O.I.F..

b) in questo modo di fatto, asserisce la società BUSCA, la controparte ha effettuato una sostituzione ed il calciatore, sostituito e quindi inibito(!!!), non avrebbe dovuto accedere alla panchina come invece ha fatto.

c) durante il secondo tempo proprio il GHIBAUDO ANDREA n°3 partecipava alla gara subentrando in campo in sostituzione di un proprio compagno, contravvenendo così a quanto stabilito dalle regole di gioco che impediscono ad un calciatore già sostituito di prendere parte nuovamente alla gara.

Per quanto sopra la reclamante chiede l'applicazione dell'art.17 comma 5 con la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società PEDONA.

Le doglianze della reclamante non hanno pregio alcuno e devono essere respinte in toto. Il tutto nasce da una interpretazione errata delle regole di gioco. Infatti quanto denunciato dalla reclamante non è una sostituzione bensì una semplice variazione della distinta: il n°15 è diventato titolare iniziando così la gara e il n°3 è diventato riserva.

Il fatto è avvenuto prima di inizio partita, come la stessa società BUSCA sottolinea, e giova ricordare che, **finché il calcio d'inizio non è stato regolarmente battuto, ogni squadra è libera di apportare modifiche alla propria formazione, ovviamente informandone l'arbitro, senza che queste siano da considerarsi sostituzioni.**

L'informazione è regolarmente avvenuta come si evince dalla distinta giocatori nella quale è evidenziato lo scambio dei ruoli tra i due giocatori.

Il giocatore n°3 GHIBAUDO ANDREA aveva quindi pieno titolo ad accedere alla panchina, essendo diventato riserva, e a partecipare successivamente al gioco in sostituzione di un compagno.

La reclamante poi non ha assolutamente chiaro il concetto di "giocatore inibito", che ci pare superfluo dilungarci in questa sede a darne una spiegazione.

In conclusione, riassumendo, qual'è l'unica irregolarità, peraltro formale, commessa dalla società PEDONA? L'aver iniziato la gara con la presenza di un giocatore indossante la maglia n°15.

Si tratta tuttavia di una infrazione ad un adempimento meramente formale che non influisce sulla regolarità della gara e non comporta la punizione della perdita della stessa ma unicamente una sanzione amministrativa a carico dell'inadempiente (art.17 comma 6 del C.G.S.).

Atteso quanto argomentato in premessa, SI DELIBERA

- di rigettare il reclamo presentato dalla società BUSCA dichiarandolo in toto privo di fondatezza.

- di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè:

PEDONA - BUSCA CALCIO 2001 2-1

- di comminare alla società PEDONA l'ammenda di euro 25,00 per la violazione dell'art.72 comma 1 delle N.O.I.F. in ordine alla numerazione delle maglie.

- di porre a carico della società BUSCA l'addebito della tassa reclamo non versata.